CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI PIETRO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Annunziata il 29 febbraio 1956

Disposizioni riguardanti le indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747

Presentata alla Presidenza il 9 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Finanze e tesoro ha esaminato la proposta di legge in oggetto, concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

La proposta, in concreto, mira a dare sanatoria per le denunce di indennizzo presentate dopo il termine perentorio del 7 aprile 1949, previsto dalla legge 24 novembre 1948, n. 1943, ma comunque non oltre il 30 novembre 1949.

La sanatoria in parola riguarderebbe un ammontare complessivo di indennizzi richiesti di circa 1.500 milioni.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto che la proposta di legge non può essere accolta in vista dell'onere che essa comporterebbe al bilancio, onere che non sarebbe limitato alla cifra indicata in quanto la proposta creerebbe un precedente che sarebbe invocato da parte di quegli altri interessati che avendo presentata la denuncia in epoca successiva al 30 dicembre 1949, non beneficierebbero della sanatoria proposta.

Per tali motivi la Commissione Finanze e tesoro propone all'Assemblea la reiezione della proposta di legge.

FERRERI PIETRO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine perentorio di novanta giorni, previsto dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, non si applica alle domande di indennità per danni alla proprietà industriale italiana, presentate al Ministero del tesoro entro il 30 dicembre 1949.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.